



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione II – Sistema camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO PEC

e per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.G.F.
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

A INFOCAMERE
protocollo@pec.infocamere.it

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
gabinetto@pec.mise.gov.it

ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE
segretariogenerale@pec.mise.gov.it

Oggetto: Misure del diritto annuale anno 2023.

Come noto l'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*” stabilisce che “*Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento*”.

Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del



decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati.

In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2023; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.

Si ritiene, infatti, in questo caso sufficiente limitarsi ad illustrare con circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2023 del predetto decreto 8 gennaio 2015, che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011.

Premesso quanto sopra si riportano **le misure fisse** del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023.

MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE		
	importi 2023	
	<i>Sede</i>	<i>Unità locale</i>
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA		
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale		
* (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 44,00	€ 8,80
* Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€ 100,00	€ 20,00
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA		
* Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00
* Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00
* Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001	€ 100,00	€ 20,00
* Soggetti iscritti al REA	€ 15,00	
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO		
* per ciascuna unità locale/sede secondaria		€ 55,00

Si rende necessario evidenziare che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto



dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2022 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

Fasce e aliquote 2014		
<i>Scaglioni di fatturato</i> (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)		<i>ALIQUOTE</i>
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)

Si rammenta che anche la **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad **€ 100,00**.

Si evidenzia, inoltre, che anche l'**importo massimo da versare**, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a **€ 20.000,00**.

Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell'esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità



di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota n. 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione.

Fondo di perequazione, sviluppo e premialità

Restano, al momento, confermate, per l'anno 2023, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:

- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
- 6,6% oltre € 10.329.138,00.

Sono, altresì, confermate, al momento, le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

Nel merito del fondo di perequazione occorre rappresentare che sono in corso approfondimenti utili a consentire, attraverso l'adozione di uno specifico decreto, l'adeguamento del medesimo fondo ai nuovi criteri dettati dal comma 9 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m., e coerentemente con il nuovo assetto territoriale delineato a seguito del processo di riforma del sistema camerale; sul punto questo Ministero, pertanto, si riserva di fornire ulteriori eventuali indicazioni.

Incremento del diritto annuale – ex articolo 18, comma 10 della legge n. 580/1993 - triennio 2020-2022

Come noto il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto 12 marzo 2020, ha autorizzato, per il triennio 2020-2022, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A) del medesimo decreto.

Al riguardo si richiama l'attenzione sull'obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2023, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti complessivamente dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2022 e dalle residue risorse dell'anno 2021 non già rendicontate al 30 giugno 2022.

Il 2022 conclude il triennio di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati con l'incremento del 20% del diritto annuale e, pertanto, è necessario determinare l'eventuale effettivo ammontare del provento netto non utilizzato nel triennio 2020-2022.



Sarà necessario motivare analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili indicando le ragioni per le quali le eventuali iniziative di cui trattasi non sono state concluse o mai avviate.

Il provento netto corrispondente all'attività non realizzata, dovrà essere, come previsto nella nota del Ministero n. 532625 del 5 dicembre 2017, imputata nella competenza economica del 2023 mediante la rilevazione di un apposito risconto nel passivo patrimoniale in sede di chiusura del bilancio 2022; le specifiche destinazioni e modalità di utilizzo delle economie complessivamente conseguite saranno individuate con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Con riferimento esclusivo all'erogazione di voucher o di contributi tramite bandi già avviati nel corso del 2022 e chiusi al 31.12.2022, in base ai principi contabili emanati con circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009, i relativi oneri sono attribuiti alla competenza economica dell'esercizio in corso solo se la camera di commercio ha concluso l'istruttoria delle domande e ha individuato i relativi beneficiari, indipendentemente dal momento in cui il contributo verrà effettivamente erogato.

Le risorse relative ai medesimi bandi e per i quali l'istruttoria sarà completata solo nei primi mesi del 2023, dovranno, in via straordinaria, essere imputate nella competenza economica del 2022 attraverso l'istituzione di uno specifico fondo nel passivo patrimoniale del bilancio d'esercizio.

Tali risorse andranno iscritte nella rendicontazione dei costi da presentare entro il prossimo 30 giugno 2023.

Incremento del diritto annuale – ex articolo 18, comma 10 della legge n. 580/1993 - triennio 2023-2025

Come noto, le camere di commercio sono in procinto di adottare tutti i necessari adempimenti al fine di consentire ad Unioncamere la formale presentazione al Ministero della richiesta di autorizzazione all'incremento delle misure del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti relativi al nuovo triennio 2023-2025; autorizzazione che avverrà con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n.580/93.

La Scrivente ritiene necessario rappresentare che codeste camere di commercio devono adottare la delibera con la quale il Consiglio camerale approva l'incremento del diritto annuale nella misura massima del 20% e la relativa ripartizione di tale incremento sui diversi progetti.

Alla richiesta di autorizzazione, che sarà inviata alla Scrivente per il tramite di Unioncamere, come prescrive la normativa di riferimento, deve essere allegata l'espressa condivisione sui programmi o progetti da parte della Regione interessata, da acquisire con modalità autonomamente definite dalla medesima Regione.



La sola adozione del provvedimento consiliare, nelle more della espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, non consente alle camere di commercio interessate di richiedere alle imprese dal 1° gennaio 2023 il diritto maggiorato. Nel provvedimento autorizzatorio sarà prevista una disposizione transitoria che disciplinerà il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento (data di pubblicazione sul sito web di questo Ministero).

La sola adozione del provvedimento consiliare, nelle more della espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, non consente, inoltre, a parere della Scrivente, l'imputazione nel preventivo economico 2023 dei proventi e degli oneri relativi alla realizzazione dei progetti approvati con la conseguente necessità che le camere di commercio procederanno, successivamente all'ottenimento della prescritta autorizzazione ministeriale, da un lato ad aggiornare la relativa relazione previsionale e programmatica e dall'altro ad assestare il proprio preventivo economico 2023, al fine di tener conto dei relativi nuovi oneri e proventi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)